

Quadro RW - Modifiche alle norme sul “monitoraggio fiscale”, per evitare la procedura d’infrazione in corso da parte della Commissione Europea

In seguito alle esortazioni della Commissione Europea (**Caso EU Pilot 1711/11/TAXU**), il 20 agosto 2013 è stata pubblica nella G.U. n. 194 la Legge Comunitaria 2013 (**Legge 06.08.2013 n° 97**), che entrerà in vigore il 04 settembre 2013, avente per oggetto: **“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138)”**.

Per effetto dell’art. 9 della citata Legge comunitaria n. 97/2013, le sanzioni sul “monitoraggio fiscale” sono ora maggiormente aderenti al principio comunitario e costituzionale di **“proporzionalità”**. Infatti, la nuova norma:

- a) ha eliminato l’obbligo di compilazione della **Sezioni I del quadro RW**, relativa ai trasferimenti correnti attraverso intermediari non residenti ovvero senza il tramite di intermediari residenti autorizzati;
- b) ha introdotto un **taglio netto al regime sanzionatorio** relativo alle violazioni degli obblighi di compilazione **della Sezione II del quadro RW**, relativa alla dichiarazione delle attività detenute all’estero, riducendo la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 3% al 15%** dell’ammontare degli importi non dichiarati (contro la precedente sanzione che andava dal 10% al 50%), eliminando anche l’ipotesi di confisca di beni di corrispondente valore; nel caso in cui le attività siano detenute in “Paradisi fiscali”, la violazione viene punita invece con una sanzione dal 6% al 30%;
- c) ha eliminato l’obbligo di compilazione della **Sezioni III del quadro RW**, relativa ai trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o di titoli dall’Italia all’estero e viceversa ovvero operazioni della stessa natura estero su estero;
- d) ha previsto l’applicazione della sanzione di € 258,00 per sanare la violazione, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dallo spirare del termine di legge;
- e) scompare, invece il riferimento al limite dei 10.000 euro al di sotto del quale in precedenza non andava compilato il quadro RW; la conseguenza sembra essere che vanno dichiarati gli investimenti esteri di qualsiasi importo. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei Diritti del Contribuente, è esclusa l’operatività di questa novità normativa relativamente alle dichiarazioni il cui termine di presentazione scadrà il prossimo 30 settembre 2013, atteso che tale scadenza è anteriore al termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge (04/09/2013).

La modifica del regime sanzionatorio consente di applicare il principio del *favor rei*, di cui all'art. 3 del D. Lgs. 472/97, in base al quale:

- ❖ un contribuente non può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, **non costituisce violazione punibile**;
- ❖ si applica la **penalità più favorevole** quando nel tempo la sanzione viene diversamente disciplinata.

Pertanto, **non sarà assoggettato a sanzione** chi in passato non ha compilato le sezioni I e III del modulo RW, mentre, per le **infrazioni relative alla sezione II**, il nuovo regime sanzionatorio (più favorevole per il contribuente) troverà applicazione anche per le **violazioni pregresse**, salvo che l'atto di irrogazione non sia divenuto definitivo (art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 471/1997).